

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che:

L'articolo 322 del codice di procedura civile, nell'intento di deflazionare il carico futuro di procedimenti giudiziari, consente di adire il giudice di pace che sarebbe competente per una eventuale azione di merito, in sede non contenziosa al fine di ottenere una comparizione delle parti per un tentativo di componimento bonario della lite instauranda;

come è noto gli oneri fiscali legati al pagamento dell'imposta di bollo per gli atti giudiziari relativi a cause che non superino il valore di due milioni di lire sono nulli;

L'esenzione dagli oneri fiscali in parola riposa nell'ovvia tutela di coloro che debbono agire in giudizio per un importo esiguo, modestissimo e che, qualora gli oneri fiscali fossero quelli ordinari, probabilmente sarebbero indotti a rinunciare a far valere il proprio diritto in palese contrasto con l'articolo 24 della Costituzione;

esiste incertezza applicativa presso le cancellerie dei giudici di pace circa l'applicazione del trattamento fiscale ordinario anche ai tentativi di conciliazione il cui tema in discussione supera, per valore economico, la somma di lire due milioni; pare che alcune cancellerie ritengano esente da bollo l'istanza di conciliazione altre invece applicano, si ripete, il regime previsto per i procedimenti contenziosi;

appare più congrua l'interpretazione più favorevole al cittadino-istante il quale propone un tentativo di conciliazione che, se riuscirà, produrrà effetti positivi anche a favore della collettività evitando un dispendio di costi e di energie per celebrare un procedimento ordinario;

appare quindi da incentivare in ogni modo l'utilizzazione del tentativo di conciliazione non gravandolo da oneri fiscali evitabili -;

se non ritenga opportuno, quantomeno per coloro che risultino meno abienti, emanare provvedimenti con i quali eventualmente dare disposizioni alle cancellerie circa la possibilità di esentare tali soggetti dal pagamento dell'imposta di bollo e comunque esentare tutti i tentativi di conciliazione ai sensi dell'articolo 322 del codice di procedura civile, qualora ritenesse sussistere un problema interpretativo da risolvere;

se non ritenga, nel caso in cui non ritenesse sussistere alcun dubbio interpretativo, necessaria una riforma normativa nel senso indicato.

(2-02085)

« Nesi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della giustizia, per sapere - premesso che:

il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania RG 4150 del 1999 ha pronunciato l'ordinanza per l'annullamento della delibera n. 79 dell'8 luglio 1993 di approvazione della mozione di sfiducia, dell'atto di promozione della sfiducia del 23 giugno 1999 e del provvedimento dell'Assessorato regionale agli enti locali che ha disposto l'insediamento del commissario straordinario presso il comune di Avola;

Il collegio ha ritenuto che non appaiono fondate le censure con le quali si lamentano vizi del procedimento per le seguenti motivazioni:

il sindaco è posto nelle condizioni di partecipare al procedimento di approvazione della mozione di sfiducia;

la mozione di sfiducia e la delibera di approvazione che la fa propria evidenziano le ragioni che la supportano;

sfugge alla cognizione del giudizio di legittimità la valutazione di adeguatezza delle ragioni che supportano la mozione di sfiducia;

il collegio ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale siciliana n. 35 del 1997 che prevede la disciplina dell'istituto della mozione di sfiducia per contrasto con gli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione;

secondo il Tar di Catania per ridare legittimità costituzionale all'istituto della mozione di sfiducia occorrerebbe o modificare la lettera della legge o operare una correzione in termini parziali di illegittimità costituzionale;

il tribunale amministrativo ha anche sottolineato « come la stabilità delle istituzioni implica che il patto tra corpo elettorale e organi eletti fulcro del sistema democratico, si espliciti nei tempi fissati dall'ordinamento senza interruzioni che si ripercuotono in termini di efficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da cariche pubbliche »;

il provvedimento ha determinato la sospensione del giudizio in corso e la relativa trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; ciò ha impedito il libero confronto tra le forze politiche, lo svolgimento delle elezioni dopo l'avvenuta apertura della campagna elettorale con l'impegno di risorse dei singoli candidati;

all'avviso dell'interrogante tale ordinanza rappresenta una grave anomalia rispetto ai casi di scioglimento dei consigli comunali per approvazione di mozione di sfiducia; ed è suscettibile creare solo confusione determinando un pericoloso *vulnus* alla normativa vigente, al funzionamento del sistema democratico, alla vita delle singole comunità locali;

nell'opinione pubblica può sorgere il dubbio che si siano state interferenze di qualsiasi tipo sul Tar di Catania nell'ordinanza sospensiva al fine di mantenere in carica l'attuale sindaco di Avola e impedire lo svolgimento di libere elezioni;

eventuali ritardi della Corte costituzionale nel giudizio di costituzionalità determinare condizioni di disorientamento nei confronti dei consigli comunali che hanno sfiduciato il sindaco con atto deliberativo -:

se risulti che sia stato presentato ricorso al consiglio di giustizia amministrativa, organo gerarchico superiore, al fine di valutare se esistano le condizioni per dichiarare la norma incostituzionale e per verificare se sussistano le condizioni per il reintegro del sindaco di Avola, della giunta e del consiglio comunale che di fatto aveva sfiduciato il sindaco con atto deliberativo;

se non ritenga che nell'attesa del giudizio del consiglio di giustizia amministrativa le funzioni amministrative della città di Avola dovrebbero essere esercitate dal commissario ad acta nominato dalla Regione Sicilia.

(2-02086) « Buttiglione, Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

ASCIERTO e GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nei giorni dal 12 al 14 novembre 1999 si è tenuto a Capri un convegno, organizzato dall'Amministrazione penitenziaria - Direzione del Dap;

a detto convegno hanno partecipato circa 400 persone, dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria provenienti da tutta Italia;

al suddetto personale è stato riconosciuto per tutta la durata del convegno il trattamento di missione, ovvero con tutte le spese - vitto, alloggio e viaggio dalla sede di appartenenza per Capri e ritorno - a carico dell'Amministrazione;